

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Servizio polizia locale e sicurezza	s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 582 fax + 39 0432 555 475 - 574 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 8460 del 19 luglio 2013

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia

Allegati: n. 2

Ai Sigg. Presidenti delle
Province della Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Nota esplicativa al Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale.).

Con il decreto del Presidente della Regione n 68 dell' 8 aprile 2013, è stato emanato il "Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai corpi e sia servizi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)", pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 16 del 17 aprile 2013. Il regolamento si compone di diciannove articoli e quattro allegati (A, B, C e D) ognuno dei quali rinvia ad alcune rappresentazioni grafiche (allegati A/1, A/2, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, C/1, C/2, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8) e disciplina:

- al Capo I gli elementi identificativi della polizia locale (Simbolo, Logotipo, denominazione e lo Stemma dell'ente di appartenenza);
- al Capo II i veicoli e gli strumenti operativi;
- al Capo III la tessera personale e la placca di riconoscimento;
- al Capo IV le divise ed i relativi distintivi di riconoscimento.

Con la presente nota si forniscono alcune precisazioni.

L'articolo 2 "Elementi identificativi della Polizia locale" istituisce il nuovo Simbolo e il nuovo Logotipo della polizia locale. L'articolo prevede gli oggetti su cui tali elementi possano essere apposti. Tale elencazione non è esaustiva. E' possibile apporre il Simbolo e il Logotipo su oggetti non disciplinati dall'articolo 2 (es. carta intestata, insegne poste all'ingresso dei Comandi), previo rispetto delle disposizioni comuni relative al colore e al carattere tipografico di cui all'allegato A. A riguardo verranno emanate linee guida, sentito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

L'articolo 3 "Denominazione e Stemma dell'Ente" disciplina le modalità di raffigurazione della denominazione dell'ente. Il comma 2, prevede l'ipotesi di una forma collaborativa non dotata di una propria denominazione, stabilendo che, dove previsto, devono essere riprodotte solo le parole "Corpo o Servizio intercomunale di polizia locale", senza che vengano riportate le denominazioni degli enti singoli che costituiscono la stessa forma. Lo scopo è di evitare un elenco troppo lungo

per quei Corpi intercomunali che sono costituiti da numerosi comuni (vi sono Corpi costituiti anche da dodici comuni). Viene in tal modo disciplinata la prassi, peraltro già diffusa, di denominare il Corpo intercomunale con toponimi (es. Torre Judrio Natisone, Sile, Valli Dolomiti Friulane). Qualora la forma collaborativa non abbia adottato un proprio Stemma, su veicoli, tessera e placca di riconoscimento sarà riprodotto lo Stemma dell'Ente intestatario del veicolo, o titolare del rapporto di lavoro con l'operatore.

L'articolo 11 "Divise", al comma 6 prevede che ciascun ente, (e si ritiene che nell'ente l'organo competente sia il Comandante del Corpo) stabilisce autonomamente quali, tra i capi di abbigliamento elencati nell'allegato D, devono essere utilizzati per le proprie esigenze di servizio.

L'articolo 15, comma 5 "Distintivi di riconoscimento" elenca le benemeritenze conferite agli operatori della polizia locale. La benemeritenza per meriti di servizio può essere attribuita sia dal Presidente della Regione che dal rappresentante legale dell'ente. A Sull'argomento si rinvia alla nota n. 11628/1.6.1. del 9 luglio 2010 di questo Servizio.

L'articolo 19 "Entrata in vigore", prevede che il Regolamento entri in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, la quale è avvenuta in data 17 aprile 2013 con la conseguente entrata in vigore del Regolamento il giorno 16 luglio 2013.

L'entrata in vigore del Regolamento non impone l'immediato adeguamento degli enti locali alle nuove previsioni regolamentari. Come espressamente previsto dall'articolo 17 "Norma finale e transitoria", ciascun ente locale applicherà la nuova normativa al momento in cui sarà necessario provvedere alla prima sostituzione (ordinaria o straordinaria) dei veicoli, delle tessere personali e delle placche di riconoscimento, degli strumenti operativi e dei capi di abbigliamento, fatto salvo l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e stradale.

L' Allegato A (relativo agli artt. 2, 3 e 4) disciplina il colore e la forma degli elementi identificativi della polizia locale: il Simbolo, il Logotipo, la Denominazione e lo Stemma dell'ente. Nel paragrafo 1, al fine di garantire l'uniformità nella riproduzione del Simbolo e del Logotipo sulle livree dei veicoli, è previsto che il colore azzurro, per la polizia locale, debba corrispondere al pantone 660 C e il colore verde, per la polizia locale delle province, al pantone 335 C.

L' Allegato B (relativo agli artt. 5, 6 e 9) disciplina l'allestimento dei veicoli in dotazione alla polizia locale, mirando ad assicurare uniformità pur nella svariata gamma di veicoli sul mercato, senza trascurare la sicurezza e il comfort degli operatori. La dimensione della livrea e degli elementi identificativi varia, per ogni veicolo, tra una misura massima ed una minima al fine di consentirne l'adattamento alle differenti conformazioni dei veicoli. La carrozzeria dei veicoli è bianca, la livrea è di colore bianco/azzurro (polizia locale) e bianco/verde (polizia locale delle province). Nel paragrafo IV è previsto che l'allestimento interno ed esterno dei veicoli speciali debba adeguarsi a quanto disciplinato per gli altri veicoli e che, eventuali difformità, dovranno essere approvate dall'Ufficio regionale competente in materia di polizia locale, su conforme parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale. Gli allegati grafici B/1, B/2, B/3, B/4 e B/5 raffigurano immagini esemplificative dei veicoli. Esse indicano la posizione degli elementi identificativi e la proporzione delle loro dimensioni rispetto a diversi veicoli.

L' Allegato C (relativo artt. 7 e 10) disciplina al paragrafo I. 1 le dotazioni obbligatorie con le loro principali caratteristiche. In ciascun ente, si ritiene che sia il Comandante del Corpo che abbia la facoltà di individuare le dotazioni in uso ai propri operatori.

L'allegato C/1 raffigura le tessere personali di riconoscimento nelle diverse varianti. Gli allegati C/2.1 e C/2.2 raffigurano immagini esemplificative della placche di riconoscimento e del portatessera.

L'Allegato D (relativo artt. 11, 12 e 15) al paragrafo I.1, disciplina i colori principali delle divise che sono:

- il blu notte utilizzato sia per i capi di abbigliamento della polizia locale dei comuni che per alcuni della polizia locale delle province;
- il verde ottanio utilizzato solo per i capi di abbigliamento della polizia locale delle province.

Il paragrafo I al punto 1.1, relativo ai colori base dei capi, prevede che la giacca (n 24), la gonna (n 32), il pantalone (n 41) e il cappotto (n 12) debbano essere realizzati con il colore blu notte corrispondente al pantone 19-4010 TP. Si tratta dei principali e più significativi capi di abbigliamento per i quali è maggiormente richiesta l'uniformità e dei quali è disponibile una campionatura per eventuale esame presso il Servizio regionale. Per tutti gli altri capi la corrispondenza ai pantoni, blu notte e verde ottanio, è da considerarsi indicativa.

Per ciascun capo di abbigliamento è stata disciplinata la foggia e il colore e, nel caso siano previsti, la posizione, il colore e le dimensioni degli elementi identificativi (simbolo, logotipo, stemma dell'ente di appartenenza, placca di riconoscimento, gradi, fregi, alamari, mostrine e bottoni).

Per alcuni capi di abbigliamento, con lo scopo di assicurare un minimo di uniformità anche nella qualità dei tessuti, sono state previste caratteristiche merceologiche, che costituiscono i requisiti minimi che i tessuti devono possedere.

I capi di cui non sono state indicate le caratteristiche merceologiche e/o le immagini grafiche, possono essere adottati rispettando le sole indicazioni descrittive dell'allegato D.

Tenuto conto che la materia della composizione merceologica dei tessuti è in continua evoluzione, sarà gradito ricevere motivate proposte di revisione delle schede merceologiche che si rendessero necessarie od opportune sulla base dell'esperienza maturata. Le proposte potranno essere inviate direttamente a questo Servizio regionale, che le sottoporrà all'esame del Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

Nel paragrafo II è riportata l'elencazione dei capi di abbigliamento prevista per determinati tipi di servizio. Poiché gli operatori di polizia locale per svolgere quel tipo di servizio potranno indossare solo alcuni dei capi previsti, spetta al Comandante del Corpo o al Responsabile del servizio stabilirne l'abbinamento. Se un ente svolge particolari servizi non previsti nell'allegato D del Regolamento è competenza del Comandante del Corpo o del Responsabile del Servizio stabilire quali capi indossare. A riguardo si allega un elenco di combinazioni di capi di abbigliamento da indossare per i vari servizi redatto con il contributo del Comitato tecnico regionale per la polizia locale, che si allega come linea guida. Queste disposizioni vanno attentamente considerate se si vuole mantenere l'uniformità regionale. Anche le nuove combinazioni potranno essere gradualmente applicate in relazione al progressivo rinnovo dei capi.

L'allegato D/1 raffigura immagini esemplificative di alcuni capi di abbigliamento.

L'allegato D/2 raffigura gli alamari, l'allegato D/3 le mostrine, l'allegato D/4 un'immagine ingrandita di un bottone, gli allegati D/5, D/6, D/7 e D/8 raffigurano i nastri e alcune medaglie per benemerite.

Infine si richiama l'attenzione sull'articolo 1 del Regolamento. Come risulta anche dal titolo dello stesso regolamento è stata data attuazione alle sole lettere a) b) c) dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 9/2009. Non è stato ancora attuato quanto previsto dalla lettera d) del citato art. 25 comma 1 (gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi). E' rimasto quindi in vigore il decreto del Presidente della Regione 0197/2003 (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia) del quale risultano abrogati solo il comma 4, dell'articolo 2 e l'allegato C (vds art. 18 del regolamento

68/2013). Quindi nulla è innovato per quanto riguarda le altre parti del regolamento 0197/Pres./2003 che restano vigenti. Si suggerisce, pertanto, di mantenere i distintivi di grado attualmente in uso in attesa del nuovo regolamento.

Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante e-mail inviata all'indirizzo s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it

Si allega, infine, una riproduzione, a fini divulgativi, del Regolamento.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio

dott. Roberto Rossetto

